FINANZA AGEVOLATA

Come fare impresa al femminile: gli strumenti giusti

Elena Udristioiu, direttore finanziario di Innova Finance: «Diventare imprenditore, specie se si è donna, non è semplice»

Elena Udristioiu, direttore finanziario di Innova Finance, società bolognese che si occupa di finanza agevolata

ROMAGNA
GIAMPIERO VALENZA

In periodi di crisi è necessario scommettere sulle proprie potenzialità per imprimere alla vita a un cambio di passo. E oggi si può fare leva sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, un percorso che contempla diverse azioni di sostegno delle imprese. Tutto questo si traduce anche in una grande occasione per le donne. «Oggi servono coraggio e ottimismo - spiega Elena Udristioiu, direttore finanziario di Innova Finance, società bolognese che si occupa di finanza agevolata -. Diventare imprenditore, specie se si è donna, non è semplice. Ma ci sono tante opportunità per realizzare una start up di successo».

Creare una start up è alla portata di ogni donna?
«Per garantire il concreto successo di una iniziativa è necessario coniugare un'imprenditorialità ingegnosa, come può essere quella tipica di giovani e donne, con un grande livello di consapevolezza. Tutti possono avviare un'impresa, ma la prima cosa da fare è avere un progetto. Si parte sempre da qui e da un business plan economico-finanziario che deve avere una sua fattibilità. Oggi, comunque, ci sono tantissime opportunità per l'imprenditoria al femminile».

In molti casi, però, per chi inizia da zero non è cosa semplice.
«Certo, per questa ragione esistono consulenti specializzati come quelli di Innova Finance che possono dare i consigli giusti per approfittare delle opportunità che vengono date allo sviluppo di imprese».

Quali sono le opportunità che le donne hanno per sviluppare una start up?
«A sostegno dell'imprenditoria femminile ci sono 400 milioni di euro nel solo Pnrr, distribuiti su vari percorsi. Le più agevolate sono quelle imprese il cui core business riguarda lo sviluppo dei servizi e del mondo digitale, del commercio e del turismo».

La Regione Emilia-Romagna ha proprie linee di finanziamento?
«La Regione ha il suo fondo StartER, dedicato alle Pmi costituite da meno di 5 anni, comprese quelle giovanili e femminili. È un finanziamento a tasso zero che copre fino al 70% del costo complessivo del progetto. Dal 30 di marzo si possono presentare le domande».

Grazie a queste iniziative è possibile aprire una piccola impresa?
«Sì, è possibile, anche per fare piccoli investimenti. Chi non sa come fare, ovviamente, si può rivolgere a consulenti specializzati che possono accompagnare l'impresa dall'iscrizione alla Camera di Commercio alla ricerca dei contributi».

E se le idee sono sbagliate, si rischia qualcosa?
«Chiunque può partecipare. Proprio per l'ottima riuscita dell'iniziativa un primo filtro lo applicano i nostri consulenti strategici, attraverso il confronto con l'imprenditrice per capire se la sua idea può essere finanziata oppure no. Un progetto scritto in modo corretto è fondamentale e può essere alla base di una ottima crescita dell'impresa. Va ricordato che su 10 imprese che si iscrivono alla Camera di Commercio, solo 3 riescono a sopravvivere e a svilupparsi proprio anche per queste ragioni».

I contributi a fondo perduto però restano i più ambiti. O no?
«Molti non sanno che in realtà il contributo a tasso agevolato è molto più conveniente rispetto al fondo perduto perché spesso per quest'ultimo bisogna anticipare i fondi. Nel tasso agevolato invece, lo Stato mette a disposizione tutti i soldi. Poi dopo, naturalmente, bisogna rimborsare, è questo percorso è ritenuto quello più conveniente per chi deve iniziare da zero».

Ci sono altre nuove occasioni da non perdere?
«C'è il Fondo a sostegno dell'impresa femminile che è stato istituito dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023") che dovrebbe aprire ad aprile. Il fondo è stato potenziato con le risorse del PNRR e dispone di circa 160milioni di euro messi a disposizione delle imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione distribuiti in due linee di azione: incentivi per la nascita delle imprese femminili e per il loro sviluppo e il consolidamento. Il fondo mette a disposizione sia contributi a fondo perduto sia finanziamenti a tasso agevolato. Il contributo a fondo perduto può coprire fino all'80% dell'investimento».

I CONSIGLI DELL'AVVOCATO TRIBUTARISTA

Non è elusivo il conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle quote

L'avvocato Fabio Falcone, Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

FABIO FALCONE *

L'imposta di registro è tipicamente una "imposta d'atto" e l'articolo 20 del relativo Testo Unico (d.p.r. n. 131 del 1986) non può essere usato e considerato come una norma antielusiva; è questo il fondamentale principio stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9802 del 25 marzo 2022, che dovrebbe (si spera) aver messo la definitiva parola fine alle contestazioni per anni opposte dall'Amministrazione finanziaria attraverso l'attribuzione al citato articolo 20 di una funzione antielusiva che detta norma, come recentemente affermato e ribadito dalla stessa Corte Costituzionale, in realtà non ha mai avuto. La vicenda oggetto del contendere era la seguente: una società effettuava un conferimento di ramo d'azienda di sua proprietà in favore di un'altra società, mediante sottoscrizione di partecipazioni sociali in sede di aumento del capitale sociale della stessa; dopodiché le relative partecipazioni sociali venivano cedute ad altro soggetto. Secondo l'Agenzia delle Entrate gli atti negoziali erano stati posti in essere al solo scopo di trasferire l'azienda, senza tuttavia scontare la maggiore imposta di registro prevista in caso di cessione d'azienda. L'Amministrazione finanziaria, pertanto, invocando la finalità antielusiva dell'art. 20 del Testo Unico del registro riqualificava il conferimento con successiva cessione delle quote in cessione d'azienda. I giudici di vertice hanno ritenuto illegittima tale riqualificazione, in quanto, vista la natura di "imposta d'atto" storicamente riconosciuta al tributo di registro, operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione di azienda e non configurano di per sé il conseguimento di un vantaggio indebito realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Si tratta di una sentenza sicuramente rilevante che conferma l'ormai definitivo mutamento del proprio orientamento da parte della Corte di Cassazione in ordine alla natura ed alla finalità dell'art. 20 del Testo Unico del Registro, il quale, laddove prevede l'applicazione del tributo secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, va inteso nel senso che occorre prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, prescindendo da quelli extratestuali. In realtà, da parte degli addetti ai lavori tale tesi è sempre stata fortemente e strenuamente sostenuta; ma solo recentemente (purtroppo) la stessa è stata riconosciuta corretta e fondata dai giudici di vertice.

** Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna*